

A.G.C. 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – Settore 02 – **Decreto dirigenziale n. 208 del 5 agosto 2010 - Campagna vitivinicola 2010/2011 - "Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi"** di cui al DM del 22/07/2010 n. 4123 relativo alle modalità attuative della Misura. Apertura dei termini per la presentazione dei progetti.

Il Dirigente del Settore

VISTO:

- il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 491/2009 del 25 maggio 2009;
- il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 luglio 2010 n. 4123, relativo a "OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi Terzi – Campagne 2010-2011 e seguenti";
- il Decreto del Dipartimento delle Politiche Competitive del mondo rurale e della qualità del 23 luglio 2010 n. 11451 di "Invito alla presentazione dei progetti. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010";
- il Decreto del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali - Direzione Generale delle Politiche comunitarie ed Internazionali di mercato del 26 luglio 2010 n. 7160 relativo alla ripartizione tra le Regioni della dotazione finanziaria dell'OCM vino, per la campagna 2011, nell'ambito del programma di sostegno al Settore vitivinicolo.

CONSIDERATO che:

- per la campagna 2010/2011, le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania ammontano ad Euro 977.000,00;
- che la Regione Campania, per consentire una più ampia adesione dei beneficiari alla misura di promozione, intende adottare un proprio bando per la presentazione dei progetti derogando da alcune norme previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22/07/2010 n. 4123 e uniformarsi ad esso per quanto non previsto con il bando Regionale;
- il contributo concesso ai beneficiari per la presentazione dei progetti a valere sulla misura della Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi è pari al 50% dell'importo complessivo del progetto presentato;
- in conformità a quanto stabilito dalla scheda finanziaria del Piano nazionale di sostegno comunicata a Bruxelles con nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 giugno 2009 n. 1712, si concede un ulteriore finanziamento con fondi regionali, pari al 20% del totale dell'importo del progetto presentato, se le azioni progettuali sono realizzate prioritariamente nei Paesi Terzi indicati nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- le risorse finanziarie per l'erogazione dell'ulteriore contributo regionale del 20%, per i progetti di promozione del vino sui Paesi terzi, alle condizioni stabilite nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammontano a soli 100.000,00 Euro salvo ulteriori risorse che il Settore SIRCA potrà impegnare per la misura di che trattasi;
- con DRD n. 155 del 26 giugno 2009 è stato costituito il Comitato di valutazione per la definizione della graduatoria dei progetti presentati;
- l'art. 3 del citato Decreto Dipartimentale del 23 luglio 2010 n. 11451 di invito alla presentazione dei progetti riguardo alla tempistica della procedura, prescrive che:
 - per la campagna 2010/2011, i progetti devono pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 14,00 del 15 settembre 2010;
 - la Regione deve esaminare i progetti presentati entro i 35 giorni successivi (20 ottobre) alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

RITENUTO pertanto:

- di adottare un bando Regionale per la presentazione dei progetti di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, avvalendosi di alcune deroghe rispetto a quanto previsto nel DM del 22/07/2010 n. 4123, di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di conformarsi, per quanto non riportato nel citato Allegato 1, alle disposizioni previste nel DM del 22/07/2010 n. 4123;
- di consentire la presentazione dei progetti sulla misura "promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi", che devono pervenire, pena l'esclusione, dal giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento e fino alle ore 14,00 del 15 settembre 2010, secondo le disposizioni, le modalità e le priorità previste dall' Allegato 1, dall'Allegato 2 e dalla Modulistica (Allegati A – H) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- necessario dare la massima divulgazione ai contenuti del presente provvedimento e relativi allegati con la sua pubblicazione integrale sul sito web regionale www.regione.campania.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

TENUTO CONTO che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate.

VISTO l'art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola

DECRETA

- 1) Di approvare il presente bando per la presentazione dei progetti "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi" con i relativi Allegato 1, Allegato 2 e Modulistica (Allegati A – H) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Le risorse finanziarie disponibili per la campagna 2010/2011 sulla misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ammontano ad Euro 977.000,00, che saranno erogate ai beneficiari, nella misura del 50% dell'importo del progetto approvato, secondo le disposizioni, le modalità e le priorità previste dal citato Allegato 1.

- 3) Di concedere un ulteriore contributo regionale del 20% dell'importo del progetto approvato nella misura massima attualmente disponibile di soli 100.000,00 Euro che verranno erogati ai beneficiari, fino ad esaurimento, secondo l'ordine di graduatoria dei progetti ammessi, salvo ulteriori risorse che il Settore SIRCA potrà impegnare per la misura di che trattasi.
- 4) Di consentire la presentazione dei progetti sulla misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi" che devono pervenire, pena l'esclusione, allo scrivente Settore e all'AGEA, dal giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento e fino alle ore 14,00 del giorno 15 settembre 2010 secondo le disposizioni contenute nel citato Allegato 1.
- 5) Di stabilire che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- 6) Di inviare il presente provvedimento:
 - all'Assessore all'Agricoltura;
 - al Servizio 04 – Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 - al Settore SIRCA per la divulgazione;
 - al BURC per la pubblicazione.

Irlando

Bando per campagna 2010/2011 per l'ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota regionale dei fondi assegnati alla misura "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi" nell'ambito del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio inerente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo".

PREMESSA

Per la campagna vitivinicola 2010/2011, i fondi comunitari complessivamente assegnati alla Regione Campania sul Piano Nazionale di sostegno del vino ammontano ad Euro 6.029.000,00, che rappresentano circa il 3% dei fondi nazionali.

Tra le misure permanenti previste nel programma nazionale, la disponibilità finanziaria per la misura della promozione dei vini sui mercati dei Paesi Terzi, ripartita tra le Regioni con Decreto del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali – D.G. delle Politiche Comunitarie e Internazionali di mercato del 26 luglio 2010 n. 7160, per la Regione Campania è di € 977.000,00 Euro e pertanto, i progetti presentati ai sensi del presente bando sono finanziati con tali fondi che rappresentano la quota comunitaria.

Per l'attuazione di tale misura il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto del 22/07/2010 n. 4123 ha emanato le modalità attuative, prevedendo, tra l'altro, i requisiti dei soggetti beneficiari ed attuatori che possono accedere ai fondi previsti dalla misura, la tipologia delle azioni ammissibili, il contenuto dei progetti, l'entità del sostegno, la conseguente ripartizione finanziaria e la possibilità per le Regioni di adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nel decreto stesso, potendo prevedere eventuali criteri selettivi, da comunicare al Ministero e all'Organismo pagatore (AGEA).

Con successivo Decreto del Dipartimento delle Politiche Competitive del mondo rurale e della qualità del 23 luglio n. 11451 di "invito alla presentazione dei progetti della misura", il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha stabilito le modalità operative e procedurali per l'attuazione della misura, fissando tra l'altro i termini e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione e di priorità dei progetti, la specifica delle azioni ammissibili e la modulistica da presentare.

Le principali novità presenti nelle disposizioni ministeriali rispetto alle precedenti campagne riguardano, in particolare, i seguenti aspetti: l'abbassamento della soglia minima di finanziamento per accedere ai contributi che diventa di 100.000,00 Euro, l'allargamento del plafond di azioni ammissibili con l'inserimento della possibilità di svolgere azioni di incoming, la possibilità di accesso ai contributi anche alle aziende di diritto privato ma a capitale pubblico.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente bando si intende per:

- “Ministero”: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- “Organismo pagatore”: Agea - Organismo pagatore;
- “Regioni”: Regioni e Province autonome;
- “regolamento”: il regolamento CE n. 1234/2007 e successive modifiche;
- “regolamento attuativo”: il regolamento CE n. 555/2008;
- “linee guida”: modalità esplicative per l’accesso alla misura – decreto ed allegati;
- “Programma nazionale di sostegno”: l’insieme delle misure attivate dall’Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell’articolo 103 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- “Autorità competente”: la Regione Campania;
- “beneficiari”: il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto, di cui all’articolo 2;
- “attuatore”: il soggetto delegato a realizzare il progetto indicato all’articolo 3;
- “soggetto pubblico”: organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);
- “produttore di vino”: l’impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;
- “fondi quota nazionale”: la quota di finanziamento gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura;
- “fondi quota regionale”: la quota di finanziamento, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura, gestita direttamente dalle Regioni;
- “invito alla presentazione dei progetti”: decreto dipartimentale che definisce, annualmente, le modalità operative e procedurali attuative della misura;
- “aiuto integrativo”: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari;
- “Paesi Terzi”: Paesi singoli o Aree come riportati nella tabella n. 1 allegata al presente bando.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Ai sensi della normativa comunitaria per la campagna 2010/2011, i soggetti che presentano alla Regione Campania ed all’AGEA il progetto per accedere ai fondi sulla Promozione dei vini sui Paesi Terzi per lo svolgimento delle azioni previste al successivo punto 5, di seguito chiamati “beneficiari”, sono:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, e 125 *sexdecies*, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 secondo comma;

- c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro Associazioni e Federazioni;
- d) le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005;
- e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, di cui al successivo punto 4, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
- f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.
- g) le associazioni anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;

Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni previste al successivo punto 5, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.

I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purchè riguardano paesi Terzi diversi.

Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle Associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario.

Requisiti di accesso per i beneficiari a) - b) - c)

Nella campagna 2010/2011, per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che presentano i progetti a valere sui "fondi quota regionale" si richiede una soglia di rappresentatività della produzione regionale pari al 3%. Il requisito di rappresentatività della produzione regionale è determinato sulla base della media delle produzioni dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente ai sensi delle disposizioni applicative adottate in conformità dell'articolo 103 *septdecies* del regolamento. La media delle dichiarazioni di produzione regionale dell'ultimo triennio è pari a hl 971.515 per cui il 3% di rappresentatività è pari a hl 29.146.

Il beneficiario di cui alle lettere a), b) e c) nonché i produttori di vino di cui alla lettera e), purchè aggregati in forma associativa, può presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, purchè le aziende partecipanti siano diverse.

Requisiti di accesso per i beneficiari d) - e) - g)

Per i soggetti di cui alle lettere d), e) e g) , si richiede una percentuale di imbottigliamento di almeno 300.000 bottiglie della loro produzione e una percentuale di esportazione pari almeno al 5% del totale prodotto nella campagna 2009/2010.

3. SOGGETTI ATTUATORI

Il beneficiario che non realizza direttamente tutte o parti delle azioni previste dal progetto designa un “soggetto attuatore”, scelto tra i seguenti soggetti con comprovata esperienza in materia di Promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare:

- a) Organizzazioni interprofessionali di cui al punto 2 , lettera b).
- b) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
- b) Soggetti privati.
- c) Soggetti pubblici.

Le modalità di scelta dell’organismo responsabile dell’attuazione sono indicate al punto 4 dell’Allegato 2.

4. PRODOTTI

La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all’allegato XI *ter* del Reg. CE n. 1234/2007, nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione geografica e con l’indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell’articolo 118 *septvicies* del regolamento. La promozione, comunque, non può riguardare esclusivamente i vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale.

Le caratteristiche dei vini di cui sopra sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini IGT, DOC/G deve essere indicata l’origine dei vini.

5. AZIONI AMMISSIBILI

Le azioni ammissibili da svolgere, anche singolarmente, in uno o più Paesi terzi riguardano:

- a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione;
- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale.

- c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi;
- d) altri strumenti di comunicazione (ad es.: siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi coinvolti da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti).

Le azioni di cui ai precedenti punti a), b) c) e d) riguardano anche marchi commerciali. In tal caso, qualora si tratti di Associazioni temporanee di impresa di cui al precedente punto 2 lettera g), le azioni possono anche essere svolte dalle singole aziende dell'Ati, nel quadro di una coerente strategia complessiva, purchè realizzate in uno stesso Paese terzo. Qualora si tratti di azioni programmate in un'unica città del Paese terzo, le stesse sono svolte in modo coordinato da tutte le aziende partecipanti al progetto.

Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle suindicate azioni motivano la scelta sulla base delle valutazioni connesse alle strategie commerciali ed investimenti promozionali complessivamente attuati dal beneficiario.

Le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, è la medesima prevista dal regolamento CE n. 501/2008.

Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato dell'intera somma del progetto (in forma integralmente anticipata), previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 15 dicembre.

Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato.

6. CONTENUTO DEL PROGETTO

I soggetti proponenti presentano, entro i tempi stabiliti al successivo punto 11, un progetto che contenga le seguenti informazioni:

- a) il/i Paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà;
- b) le attività che si intendono realizzare, tra quelle indicate al punto 5, con una descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai Paesi terzi destinatari;
- c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo;

- d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente e il sito; in caso di azioni relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le Aziende, indicare i soggetti coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando come tale azione si inquadri nel piano strategico del progetto presentato e fornendo altresì elementi oggettivi che permetta di misurare l'efficacia di tale azione;
- e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte, e una descrizione dettagliata delle attività e dei servizi in relazione alla congruità del costo proposto, nonché la dichiarazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato;
- f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;
- g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;
- h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), prevedendo – per i progetti pluriennali – valutazioni intermedie annuali;
- i) la dichiarazione dei requisiti soggettivi e della rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale richiesta di contributo;
- j) la dichiarazione del beneficiario che non partecipa ad altri progetti riferiti al medesimo Paese.

La Regione Campania verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Decreto Dipartimentale del 23 luglio 2010 nonché dal presente bando (Allegato 1) e quelli individuati nell'Allegato 2 e nella Modulistica, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento CE n. 555/2008. La Regione può ammettere delle modifiche al progetto presentato comunicandone gli esiti al Ministero e all'AGEA.

Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV dell'invito alla presentazione dei progetti. Nell'invito alla presentazione dei progetti, a decorrere dalla campagna 2011/2012, è individuato un logo/messaggio comune identificativo dei progetti presentati in attuazione della misura, fornendo altresì le modalità procedurali per l'utilizzo dello stesso.

Il beneficiario che intende apportare modifiche al progetto approvato motiva le stesse presentando apposita relazione compilando il modello allegato 10 all'invito alla presentazione dei progetti.

Le modifiche apportate devono, ai sensi dell'articolo 4 – ultimo paragrafo del regolamento attuativo, essere migliorative del progetto e non possono in nessun caso riguardare azioni di cui all'articolo 103 *septdecies* del regolamento e/o Paesi non previsti nel progetto approvato.

Qualora le modifiche richieste riguardino l'inserimento di azioni o Paesi non previsti nel progetto approvato, lo stesso dovrà essere nuovamente sottoposto alla valutazione del Comitato di cui al successivo punto 7.

7. COMITATO DI VALUTAZIONE

In conformità all'articolo 8 del DM 8 maggio 2009, con DRD n. 155 del 26 giugno 2009, è stato costituito il Comitato di valutazione composto dai Dirigenti dei Settori Interventi Produzione Agricola, Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura di Napoli o loro funzionari delegati, nonché dai Dr. Salvatore Cuoci Settore IPA e Dr Luciano D'Aponte Settore SIRCA. Tale comitato, sulla base dei criteri di priorità stabiliti nelle linee guida definirà la graduatoria dei progetti presentati, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari, all'ammissibilità delle azioni e alla spesa ammissibili tenuto conto anche degli obiettivi posti.

Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta documentazione integrativa anche a dimostrazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato.

Qualora il Comitato, nelle proprie valutazioni, ritenga non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo esclude dal contributo comunitario.

Qualora sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato si attui una decurtazione di azioni non strategiche ovvero una decurtazione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non pregiudichi la validità strategica complessiva, i beneficiari possono richiedere una rimodulazione dello stesso in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria.

Tale rimodulazione può riguardare esclusivamente una eventuale diversa ripartizione della spesa ammessa a contributo all'interno delle stesse voci di spesa dichiarate ammissibili, al fine di rendere più efficace la spesa complessiva.

Le determinazioni del Comitato sono comunicate ai beneficiari.

I progetti rimodulati sono presentati alla Regione Campania entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione del Comitato, di cui al precedente comma, ai fini del loro esame, per essere successivamente trasmessi all'AGEA.

La Regione Campania con proprio provvedimento dichiara ammissibili i progetti sulla base della graduatoria di merito e delle risorse finanziarie ammissibili, dandone pubblicità sul sito istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania.

8. COMITATO PER LA STRATEGIA ED IL COORDINAMENTO DELLA MISURA

Ai sensi del DM n. 155 del 26 giugno 2009 è stato istituito il *Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura*, composto da 4 rappresentanti del Ministero, di cui uno in veste di

presidente, 6 rappresentanti delle Regioni e Province autonome, 4 rappresentanti della filiera vitivinicola, 1 rappresentante di Buonitalia Spa e 1 rappresentante di AGEA.

Le finalità di tale comitato sono riportate all'articolo 6 del DM del 22/07/2010 n. 4123.

9. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2010/2011, le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania dal Decreto del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali - Direzione Generale delle Politiche comunitarie ed Internazionali di mercato del 26 luglio 2010 n. 7160, ammontano ad Euro 977.000,00 e pertanto i progetti presentati ai sensi del presente bando sono finanziati con tali fondi che rappresentano la quota comunitaria.

L'importo del contributo delle azioni da realizzare ed indicate al punto 5, è pari al 50% dell'importo totale del progetto presentato ed approvato; la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.

In conformità a quanto stabilito dalla scheda finanziaria del Piano nazionale di sostegno comunicata a Bruxelles con nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 giugno 2009 n. 1712, è possibile concedere un ulteriore finanziamento con fondi regionali, pari al 20% del totale dell'importo del progetto approvato, se le azioni progettuali sono realizzate prioritariamente nei seguenti Paesi Terzi:

- 1- Svizzera
- 2- India
- 3- Brasile
- 4- Russia
- 5- Cina
- 6- Giappone
- 7- Stati Uniti
- 8- Canada
- 9- Emirati Arabi Uniti
- 10- Sud Africa
- 11- Australia
- 12- Islanda
- 13- Nuova Zelanda
- 14- Corea del Sud
- 15- Norvegia
- 16- Turchia
- 17- Messico
- 18- Argentina

Tali indicazioni sono conformi alla programmazione annuale del Settore SIRCA circa la promozione e valorizzazione del sistema agroalimentare campano che trova applicazione nella Delibera di Giunta Regionale n.10/2010 e all'Allegato 9 dell'invito alla presentazione dei progetti di cui al Decreto Dipartimentale del 23 luglio 2010.

Nel caso ci si voglia avvalere dell'ulteriore contributo del 20%, il progetto presentato non può contenere azioni rivolte in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di

uno o più marchi commerciali. In tal caso, l'integrazione del contributo comunitario con fondi regionali non può essere erogata.

La quota del contributo regionale pari al 20% è stabilita in Euro 100.000,00 salvo ulteriori risorse che il Settore SIRCA potrà destinare alla misura, che trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio n. 3594 UPB 2.76.183.

Qualora la quota di Euro 100.000,00 messa a disposizione dalla Regione non sia sufficiente a garantire la copertura dell'ulteriore 20% di parte regionale per tutte le domande approvate, il contributo di che trattasi di parte regionale è erogato, fino ad esaurimento, ai progetti vincitori secondo la graduatoria approvata dalla Regione Campania. I progetti ai quali non viene assegnato il 20% di quota regionale per mancanza di fondi, partecipano solo nell'ambito del 50% del contributo erogato dalla UE.

Il restante 30% o 50% è a carico del beneficiario che, per la stessa misura, non può usufruire di altri aiuti pubblici.

Infine, per la parte del contributo del 20%, è prevista un'azione di tutoraggio regionale (Assessorato all'Agricoltura) delle iniziative sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi che operativi.

Nessun aiuto è erogato in caso di progetti finanziati con il regolamento della Commissione n. 3/2008. Nessun aiuto è erogato anche in caso di progetti per i quali è stato già richiesto o verrà presentata richiesta di finanziamento ai sensi dei Regg. CE nn. 501/2008 e 1698/2005

Limitatamente alla campagna 2010/2011, sono ammissibili i progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a 100.000 euro per anno.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata alla Regione non sia sufficiente a garantire l'erogazione del contributo a tutti i progetti presentati, sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui ai punti 5 e 6 dell'invito alla presentazione dei progetti (Allegato 2) a valere sulla misura Promozione su Paesi Terzi di cui al presente Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento.

E' possibile che la dotazione finanziaria della misura della Promozione del vino sui Paesi Terzi possa essere aumentata con fondi provenienti da altre misure del Piano Nazionale di Sostegno del vino assegnati alla Regione Campania.

10 - PROGETTI MULTIREGIONALI

Possono essere presentati anche progetti multiregionali che coinvolgano almeno 2 Regioni a valere sulla quota nazionale del 30% delle risorse assegnate alla misura Promozione, riservata al Ministero. I progetti multi regionali accedono alla riserva nella misura massima del 50%. Per la presentazione dei progetti si rimanda al DM n. 4123 del 22 luglio 2010.

11. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

I progetti per l'accesso ai fondi di competenza regionale, dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 settembre 2010 ai seguenti indirizzi:

- in originale alla **Regione Campania** – AGC Sviluppo Attività Settore Primario, Settore IPA – Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli, territorialmente competente in relazione alla sede legale del richiedente –

- in originale all'**Agea**: Organismo pagatore AGEA Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA

- ed in copia al **Ministero**: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità - Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

Qualora il termine di presentazione delle domande di partecipazione cada in giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Il progetto potrà essere consegnato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il progetto dovrà, comunque, pervenire agli Organismi sopra riportati entro il termine di scadenza.

Il progetto dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

“Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche – Annualità 2010/2011.”.

Il recapito del plico e l'integrità dello stesso sono ad esclusivo rischio del mittente.

Ai fini della predisposizione dei progetti e della presentazione della domanda di finanziamento e della relativa istruttoria si dovrà fare riferimento ai criteri tecnici ed alla modulistica di cui all'invito alla presentazione dei progetti (Allegato 2) contenuto in calce al presente Allegato 1, con particolare riguardo a:

Allegato A: Modulo di domanda

Allegato B: Scheda di identificazione del progetto

Allegato C: Contratto-tipo

Allegato D: Dichiarazione del legale rappresentante dell'Organismo proponente su disponibilità dei mezzi tecnici

Allegato E: Dichiarazione del legale rappresentante dell'Organismo proponente su disponibilità economica e finanziaria

Allegato F: Dichiarazione dell'istituto bancaria sulla disponibilità finanziaria dell'organismo esecutore

Allegato G: Dichiarazione sostitutiva d'iscrizione nel registro delle imprese.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- La Regione Campania esamina i progetti presentati entro i 35 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande e comunque non oltre il 20 ottobre 2010.
- La Regione, completata l'istruttoria, fa pervenire al Ministero, entro il 25 ottobre 2010, l'elenco dei progetti presentati con l'indicazione dei progetti ritenuti ammissibili a beneficiare degli aiuti sulla base della graduatoria e della disponibilità finanziaria, di quelli ritenuti idonei e non finanziabili, di quelli ritenuti non ammissibili.
- Per tutti i progetti la Regione predispone un'apposita scheda descrittiva.
- Il Ministero comunica l'elenco di tutti i progetti ammissibili a valere sui fondi di competenza regionale all'AGEA entro il 30 ottobre 2010, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi del punto 7 del presente provvedimento.
- Entro la medesima data (30 ottobre 2010) la Regione comunica ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame dei progetti da parte dei competenti Comitati di valutazione.
- A decorrere da tale data e, comunque, non oltre il 30 novembre 2010 i beneficiari presentano all'organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della documentazione richiesta ed indicata nell'Allegato 2 e nella Modulistica allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale.
- L'organismo pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 15 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C della Modulistica, entro il 15 dicembre 2010.
- L'aiuto riconosciuto è erogato esclusivamente in forma integralmente anticipata previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'importo finanziabile, e conforme all'allegato VI del contratto-tipo del Decreto Dipartimentale del 23 luglio 2010 n. 11451.
- Può essere chiesta anche l'anticipazione delle somme in forma parziale in misura massima del 30%. La procedura e la tempistica dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo è la medesima prevista dal Reg. 501/2008.

Invito alla presentazione dei progetti. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 relativo a "OCM Vino – Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" – Campagne 2010-2011 e seguenti".

1- Introduzione

Il messaggio di promozione e/o informazione deve essere basato sulle qualità intrinseche del vino e l'origine del prodotto è indicata quando si tratta di prodotti di vini igt, doc e docg.

I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei Paesi terzi ai quali sono destinati.

Ai fini di uniformare la terminologia si fa esplicito riferimento alle definizioni riportate nel punto 1 del presente bando.

Ciascun programma dovrà durare al massimo 3 anni dall'approvazione .

2. Descrizione dei progetti.

Ogni beneficiario potrà presentare un solo progetto per lo stesso Paese Terzo all'autorità competente o potrà partecipare a un solo raggruppamento per la presentazione di un progetto comune.

Saranno escluse le proposte ed i programmi non conformi ai criteri contenuti nella normativa comunitaria e nel presente decreto.

3- Documentazione dal allegare:

- 1- La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo. Non si prevede, infatti, l'erogazione di alcun rimborso per tale onere e per ogni altro contributo, imposta o tassa, con eccezione dei versamenti per oneri sociali, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal contratto-tipo.
- 2- L'allegato A ed i due allegati B dovranno essere trasmessi in originale; l'Allegato A dovrà essere inviato in CD formato Pdf. La documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C) dovrà essere inviata in copia, debitamente siglata in ogni pagina:

A) DOCUMENTAZIONE TECNICA

a. Domanda di partecipazione: è redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato A al presente decreto.

Alla domanda dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che il beneficiario proponente sia rappresentativo del settore di intervento.

Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni – ottenute a livello nazionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

b. Scheda di identificazione del progetto: da compilare secondo il modello di cui all'allegato B al presente decreto.

c. Relazione dettagliata delle attività e dei costi: tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di comparazione tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

B) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA

a. **Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito**, garante che il beneficiario ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del progetto, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E al presente decreto.

b. **Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito** attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F al presente decreto e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto.

c. **Documentazione finanziaria** attestante il volume di produzione e di affari dell'organismo proponente (fatturato e dichiarazione IVA vidimata dalla competente Agenzia delle Entrate) realizzati negli ultimi tre anni.

C) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario in corso di validità recante stato di vigenza e dicitura antimafia o autocertificazione (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G al presente decreto, corredata di fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.

b. Certificazione antimafia in corso di validità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. La soglia antimafia va considerata con riferimento all'intero importo del progetto.

c. Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato I al presente decreto;

d. Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;

e. Statuto del beneficiario;

f. Documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità a quanto previsto al successivo punto 4. In caso di gara, dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).

g. Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti a e b del presente paragrafo, nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni.

h. Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente paragrafo d., o corredate da documentazione in maniera non conforme o incompleta verranno escluse.

4- Scelta del soggetto attuatore

1- Qualora il beneficiario non attui direttamente le azioni, sceglie un soggetto attuatore tra quelli indicati all'articolo 4 del DM del 22 luglio 2010 n. 4123. In tal caso, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione. In particolare il beneficiario provvederà all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte, se sussistono, in tale numero, soggetti idonei alla presentazione di una proposta di progetto esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi, individuati sulla base di indagine di mercato. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

2. Il beneficiario dovrà fornire una dichiarazione attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D al presente decreto.

3. La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

4. Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.

5. Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

5- Valutazione delle proposte

1. In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente punto 3, i Comitati di valutazione procederanno alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al successivo punto 6.
2. I Comitati effettueranno la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, i Comitati potranno richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli. Verrà rivolta una particolare attenzione ai costi standard di servizi omogenei (ad esempio: sito internet, stand, allestimento, ufficio stampa, costi di promozione nei punti vendita, costi di pubblicità materiali, spot, ecc.).

6- Criteri di priorità

I progetti a valere sui fondi quota regionale saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

A1) progetti presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore rispetto a quello massimo concedibile del 50%, in ordine decrescente di intensità % della riduzione;

fino al 5 % di contributo inferiore	dal 5% al 10% di contributo inferiore
Punti 5	Punti 10

A2) progetti presentati da beneficiari singoli o associati i cui requisiti soggettivi sono superiori a quelli prescritti dal decreto.

Rappresentatività della produzione regionale	Rappresentatività della produzione regionale	Rappresentatività della produzione regionale
3%	dal 3 al 5%	Oltre il 5%
Punti 2	Punti 4	Punti 6

A3) progetti che riguardano più categorie di prodotto

Progetti che prevedono la promozione solo Vini DOP	Progetti che prevedono la promozione solo Vini DOP/IGP o DOP/varietali o varietali/ IGP	Progetti che prevedono la promozione di tutte le categorie di Vini
Punti 3	Punti 5	Punti 7

7- Materiale informativo

I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte dell'autorità competente, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale al Ministero – Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità- Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa

8- Identificazione delle azioni ammissibili

1. Ai fini di una corretta individuazione delle sub-azioni che possono essere inserire in un progetto, si riporta, nuovamente, di seguito, l'articolazione delle azioni di cui al punto 5 del presente provvedimento. Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto:
 - a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione; rientrano in tale categoria:
 - la pubblicità e gli annunci nei media;
 - azioni di pubbliche relazioni
 - sampling per la presentazione dei prodotti
 - produzione di depliant e opuscoli
 - costo di creazione e sviluppo di brand (s)
 - annunci di prodotto,pos, house organ
 - degustazione prodotto, materiali da banco e da esposizione;
 - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi; rientrano in tale categoria

- degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
- promozione sui punti di vendita della gdo e degli specializzati;
- expertise consulenza di marketing, pre-tests di validazione di nuovi prodotti, pre-validazione del lancio sul mercato, focus group, panels

d) altri strumenti di comunicazione:

- creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso
 - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo
 - incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti;
2. Gli incontri con gli operatori o i giornalisti sono ammessi solo qualora coinvolgano un numero massimo complessivo di 5 del Paese in cui viene realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e purché rientrante nella strategia globale del progetto.

9- Stipula del contratto

1. L'elenco dei progetti selezionati e dei relativi organismi proponenti ed attuatori sarà sottoposta all'autorità competente che, dopo le valutazioni di competenza, formalizzerà con apposita decisione l'elenco dei progetti approvati secondo quanto stabilito all'articolo 9 del citato DM del 22 luglio 2010 n. 4123.
2. I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C al presente decreto, saranno stipulati tra l' Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il giorno 30 novembre 2010.

10 - Controlli

1. Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati da Organismo Pagatore AGEA

11-Spese non ammesse

1. Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.
2. Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di approvazione del progetto, comprese quelle di progettazione.

12-Erogazione del finanziamento

- 1- Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità separata, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.
- 2- Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.
- 3- Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero.
- 4- Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.
- 5- Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

MODULISTICA

ALLEGATO A

MODULO DI DOMANDA

**PER I PROGETTI DI PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
FINANZIATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 491/09 E N. 555/08**

1 TITOLO DEL PROGETTO

2 ORGANIZZAZIONE(I) PROPONENTE(I)

2.1 Presentazione

Nome, indirizzo, e-mail, telefono, fax e referente

Qualora la proposta sia presentata da più organizzazioni, indicare l'organizzazione responsabile del coordinamento del progetto.

2.2 Rappresentatività dell'organizzazione proponente nel settore di interesse e possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale.....

(Vedere gli allegati, se del caso).

2.3 Dimostrazione del possesso di adeguate risorse finanziarie

(Per gli allegati necessari vedere la nota esplicativa).

2.4 Dichiarare che non partecipa ad altri progetti che coinvolgono lo stesso prodotto nel medesimo Paese per le medesime attività.

2.5 Dichiarare di possedere le necessarie capacità tecniche e finanziarie per l'attuazione diretta del progetto

3 ORGANISMO(I) RESPONSABILE(I) DELL'ESECUZIONE

(Se l'organismo di esecuzione non è stato ancora selezionato, andare al punto 3.4).

3.1 Presentazione

Nome, indirizzo, e-mail, telefono, fax e referente

Se sono stati selezionati più organismi, indicare le azioni che saranno condotte da ciascuno di essi.

3.2 Descrizione della procedura di gara e criteri di selezione dell'organismo proposto

Numero di inviti a manifestare interesse inviati e offerte ricevute.

3.3 Dimostrazione delle competenze tecniche e della capacità di attuazione del progetto

Definizione delle competenze tecniche e finanziarie dell'organismo di esecuzione. Per gli allegati richiesti vedere la nota esplicativa.

3.4 Qualora l'organismo di esecuzione non sia stato ancora selezionato

Calendario previsto e procedura di gara per la selezione.

4 PRECISAZIONI RELATIVE AL PROGETTO

4.1 Mercato (mercati) a cui è destinato il progetto

4.2 Prodotti coinvolti

4.3 Tipo di progetto: informazione/promozione/misto

4.4 Durata

12-24-36 mesi

4.5 Si tratta del proseguimento di un progetto precedente per la stessa organizzazione proponente?

5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

5.1 Contesto generale – situazione del mercato e della domanda

5.2 Obiettivi

5.3 Strategia

Indicare i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato

5.4 Gruppo(gruppi) destinatario(destinatari)

5.5 Temi trattati

5.6 Contenuto dei messaggi da diffondere in relazione alle specifiche azioni intraprese

5.7 Azioni

Descrizione di ciascuna azione

Giustificazione del bilancio proposto per ciascuna azione.

6 IMPATTO PREVISTO

Specificare e, se possibile, quantificare l'impatto previsto in termini di risultati attesi

Definire le modalità di misurazione dei risultati/ degli impatti in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo. Per i progetti pluriennali, la valutazione è effettuata ogni anno

7 DIMENSIONE DEL PROGETTO

Indicare i vantaggi di un'azione sul settore a livello nazionale e/o regionale

8 BILANCIO

Tabella di sintesi per paese, azione e anno

Nella presentazione del progetto occorre attenersi alla struttura e all'ordine seguito nella descrizione delle azioni (punto 5.7). Cfr. modello nell'allegato.

9 PIANO DI FINANZIAMENTO

Cfr. tabella tipo in allegato.

10 ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

ALLEGATI OBBLIGATORI

- Allegato 1** **Impegno firmato della o delle organizzazioni proponenti a mantenere la propria quota di partecipazione finanziaria per tutta la durata del progetto**
- Allegato 2** **Dichiarazione firmata della o delle organizzazioni proponenti che il progetto non beneficia di altri cofinanziamenti pubblici**
- Allegato 3** **Scheda di identificazione del progetto (allegata al presente modulo di domanda)**

NOTA ESPLICATIVA RELATIVA A VARI PUNTI DEL MODULO DI DOMANDA
--

PUNTO 1 BENEFICIARIO

- 1.1 Il beneficiario è tenuto a fornire informazioni in merito alla propria rappresentatività a livello nazionale e/o regionale per i settori di interesse (ad esempio quota di mercato, prodotti e/o regioni coperti).
- 1.2 Per ciascun beneficiario occorre confermare il possesso delle risorse tecniche e finanziarie necessarie ad attuare efficacemente le misure previste. L'autorità competente (Mipaaf e/o Regioni) chiede i documenti che ritiene più adeguati a tal fine, per esempio le copie dei bilanci e/o delle relazioni annuali degli ultimi tre anni. Descrivere l'esperienza maturata nella realizzazione di analoghi programmi

PUNTO 2 ENTE ATTUATORE

Se l'Ente attuatore è stato selezionato

- 2.1 Fornire una descrizione dettagliata delle modalità della procedura di gara attuata e i motivi che hanno determinato la scelta dell'organismo(i) proposto(i).
- 2.2 Comprovare la capacità tecnica e finanziaria dell'organismo(i) selezionato(i) per realizzare il lavoro di cui trattasi, comprese le risorse finanziarie in proporzione alla portata del progetto. Indicare l'importanza e la natura degli eventuali partenariati interessati.

Se l'Ente attuatore non è stato ancora selezionato

- 2.3 Fornire il calendario e la procedura di gara da utilizzare per la selezione. La selezione deve in ogni caso essere effettuata prima della firma del contratto. A selezione avvenuta, fornire immediatamente le informazioni di cui ai punti 3.2 e 3.3 del modulo di applicazione.

PUNTO 3 PRECISAZIONI RELATIVE AL PROGETTO

- 3.1 Indicare se il progetto riguarda essenzialmente elementi di informazione, di promozione, o di informazione e promozione.
- 3.2 La durata minima di un progetto è di 12 mesi e la durata massima è di 36 mesi. Il progetto va diviso in fasi di 12 mesi.
- 3.3 Se si tratta del proseguimento di uno o più progetti precedenti o se sono in corso o sono stati recentemente completati progetti analoghi, indicare:
- la denominazione, la durata e i mercati destinatari del (o dei) progetto(i) precedenti e
 - i risultati ottenuti, nella misura in cui siano noti al momento della presentazione del progetto.
- Accludere eventuali relazioni, se pertinenti.

PUNTO 4 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- 4.1 Descrivere i motivi per cui è presentata la proposta, con particolare riferimento alla situazione del mercato o alle caratteristiche della domanda dei prodotti considerati o alla necessità di diffondere l'informazione tramite il progetto.
- 4.2 Precisare gli obiettivi del progetto in termini di obiettivi concreti e, se possibile, quantificati. Includere, se del caso, una differenziazione per gruppo e/o mercato destinatario.

Il beneficiario dovrà confermare che i messaggi di informazione e/o di promozione rivolti ai consumatori e agli altri gruppi destinatari sono conformi alla legislazione di applicazione nei paesi terzi destinatari.

- 4.3 Si noti che il termine "progetto" si riferisce ad un insieme coerente di azioni (ossia più di un'unica azione). Si invita a fornire informazioni sufficienti sulle azioni e sugli strumenti che saranno utilizzati per la loro esecuzione, indicandone il numero, il volume e/o le dimensioni nonché i costi unitari stimati, così da giustificare il bilancio proposto.

Tutte le azioni incluse nel progetto dovranno presentare una chiara descrizione della composizione dei vari costi connessi. Ad esempio:

Azione X "Partecipazione all'esposizione AAA"

Affitto della superficie	EUR/m ²	Costo totale
Costruzione dello stand	EUR/m ²	Costo totale
Personale responsabile dello stand	EUR/persona/giorno	Costo totale
Altri costi (si prega di specificare pasti, trasporti, ecc.)	EUR/partecipante	Costo totale
...	...	...

Nel caso, tuttavia, in cui si preveda un numero elevato di azioni analoghe (ad esempio, punti di vendita), basta descrivere la struttura dei costi di una singola azione.

Includere nella proposta un calendario per l'attuazione delle varie azioni. Indicare i luoghi in cui si svolgeranno le attività (indicare la città o, in casi eccezionali, la regione; l'indicazione "Stati Uniti", per esempio, non è sufficientemente precisa). Qualora venissero proposte azioni nei media, includere in allegato un corrispondente piano provvisorio.

Nella presentazione delle azioni occorre attenersi alla struttura (titoli/categorie) e all'ordine (numerazione) seguiti nella presentazione della tabella del bilancio (si veda il punto 7 di seguito).

PUNTO 5 IMPATTO PREVISTO

Specificare l'impatto previsto del progetto sulla domanda, sulla conoscenza e sull'immagine del prodotto e/o eventuali altri aspetti connessi agli obiettivi. Se possibile, quantificare i risultati attesi con l'attuazione del progetto.

Descrivere in maniera succinta il(i) metodo(i) utilizzato(i) per misurare l'impatto. Se si hanno già informazioni di base in materia o se si prevede di averne prima dell'avvio del progetto, fornire le precisazioni del caso.

PUNTO 7 BILANCIO

Nella presentazione del bilancio (in euro) è obbligatorio attenersi alla struttura (titoli/categorie) e all'ordine (numerazione) seguiti nell'elenco delle azioni di cui al punto 4.5. Se il progetto riguarda più paesi, le spese devono essere ripartite per paese e per azione. Occorre indicare separatamente le spese per onorari degli organismi di esecuzione.

Qualora le spese per onorari dell'organismo/degli organismi di esecuzione siano presentate in forma di importo forfetario, il loro livello massimo sarà pari al 13% dei costi effettivi di realizzazione delle azioni. Qualora si preveda la fatturazione delle spese di onorario dell'organismo/degli organismi di esecuzione sulla base dei lavori effettivamente realizzati, la proposta deve includere una stima del numero di ore necessarie per effettuare tali lavori nonché il loro costo unitario.

Il bilancio deve essere presentato sotto forma di una tabella ricapitolativa che elenca tutte le azioni progettate, con l'indicazione del costo annuale e del costo totale. Particolare attenzione sarà rivolta alle spese non ammissibili al cofinanziamento comunitario (cfr. allegato III del modello di contratto).

Tabelle ricapitolative del bilancio in euro (EUR)

Le tabelle possono essere adeguate, se del caso, in funzione del progetto, della natura delle diverse azioni e del livello di ripartizione ritenuto necessario

AZIONI (per paese destinatario)	ANNO I	ANNO II	ANNO III	TOTALE
Azione 1*				
Azione 2*				
Azione N*				
Totale delle azioni (1)				
Spese di garanzia di buona esecuzione				
Spese per onorari dell'organismo di esecuzione (al massimo 13% di (1), allegato III, punto B.1.2, del contratto)				
Quantificazione dei risultati delle azioni (massimo 3% di (1), allegato III, punto C.5, del contratto)				
Totale dei costi diretti del progetto (2)				
Spese generali (massimo 4% di (2), allegato III, punto A.2, del contratto)				
TOTALE DEL PROGETTO				

* Includere le spese per onorari fatturate sulla base di un tasso orario (allegato III, punto B.1.1, del contratto).

PUNTO 8 PIANO DI FINANZIAMENTO

La quota del finanziamento del progetto ai sensi del Regolamento CE 491/09 a valere sui fondi quota nazionale e quota regionale non supererà il 50% del costo reale annuale dei programmi. L'organizzazione proponente è tenuta a partecipare al finanziamento del progetto con una quota del 50% del costo reale del progetto.

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA	ANNO I		ANNO II		ANNO III		TOTALE	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Finanziamento ai sensi del Reg. CE 491/09: Fondi quota nazionale Fondi quota regionale <i>(non superiore 50%)</i>								
Organizzazione proponente <i>(almeno il 50%)</i>								
TOTALE		100		100		100		100

PUNTO 9 ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Indicare qualsiasi altra informazione richiesta dall'autorità competente o giudicata pertinente dall'organizzazione proponente.

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

I. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO:

A valere sui fondi quota - nazionale

- regionale

- misto

Titolo del progetto:

Organismo(i) competente(i):

Organizzazione(i) proponente(i):

Organismo(i) di esecuzione:

Tipo di misura: informazione/promozione/mista

Prodotto(i):

Paesi terzi destinatari:

Durata:

Bilancio totale:

Proposta pervenuta il:

II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Obiettivo(i): 1.

2.

...

Strategia: (al massimo ½ pagina)

Settori mirati: 1.

2.

...

Temi: 1.

2.

...

Aspetti trattati:

Messaggi da comunicare:

1.

2.

Azioni per paese, inclusi loro portata/volume e calendario previsionale:

1.

2.

...

Impatto previsto e metodo(i) di stima:

III. BILANCIO

– BILANCIO RICAPITOLATIVO: **EUR**

AZIONE	Anno I	Anno II	Anno III	TOTALE
1.				
2.				
3.				
TOTALE				

PIANO DI FINANZIAMENTO IN EURO:

COFINANZIAMENTO AI SENSI DEL REG. CE 491/09 E 555/08	ANNO I	%	ANNO II	%	ANNO III	%	TOTAL E	%
FONDI QUOTA NAZIONALE								
FONDI QUOTA REGIONALE								
ORGANIZZAZIONE E PROPONENTE								
TOTALE		100		100		100		100

CONTRATTO TIPO

Tra:

l'Organismo Pagatore AGEA -Via Palestro n. 81 -00185
 Roma..... **(nome, indirizzo)**

in appresso denominato "l'autorità nazionale competente", rappresentata, per la firma del presente contratto, da **(nome, indirizzo)**
 da una parte,

e

..... **(nome, indirizzo della sede sociale)**

in appresso denominato "il contraente", rappresentato da

..... **(nome e titolo)**
 dall'altra

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,

Visto il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008,

Vista la cauzione di buona esecuzione n..... del emessa da (Istituto garante) in conformità al modello di cui all'allegato V del presente contratto,

è stato convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il contraente si impegna a eseguire le azioni aventi per oggetto:

.....,

le quali sono definite nella proposta del contraente del, modificata con lettere del, che formano parte integrante del presente contratto (cfr. allegato I).

Il contraente è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'azione nei confronti dell'autorità nazionale competente ed è il solo interlocutore di quest'ultima.

Le conseguenze di eventuali controversie tra il contraente, l'ente esecutivo e i suoi eventuali subappaltatori non possono in alcun caso ricadere sull'autorità nazionale competente.

2. Il presente contratto può essere modificato soltanto mediante accordo scritto tra le parti contraenti, su richiesta motivata di una di esse ed in conformità all'articolo 4 del regolamento attuativo. Le eventuali modifiche, approvate figurano in una clausola addizionale del contratto firmata da ciascuna delle parti contraenti.

Il presente contratto non può essere modificato durante i tre mesi che precedono la fine dell'ultima fase di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità nazionale competente può autorizzare una deroga.

Articolo 2 – Durata

1. Il presente contratto entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.
2. La durata di realizzazione delle azioni previste dal contratto è suddivisa in (una/due/tre) fasi di uguale durata e, comunque, ogni fase non potrà scadere oltre il _____ dell'anno successivo a quello della stipula del contratto..

Il presente contratto può essere sospeso temporaneamente o definitivamente, senza indennizzo, se, a seguito di controlli, venga verificato che le azioni non sono state eseguite in conformità alla normativa comunitaria e nazionale disciplinante il settore.

3. Le azioni previste nei documenti di cui all'articolo 1 sono realizzate nel corso delle diverse fasi del programma a partire dalla data di entrata in vigore del contratto e si concludono alla data di scadenza della prima/seconda/terza fase, come specificato al precedente punto 2.
4. Il contratto si estingue dopo il pagamento del saldo dell'ultima fase.

Articolo 3

Partecipazione finanziaria

1. La partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 con fondi quota nazionale e/o quota regionale ammonta a non oltre il 50% delle spese di ciascuna fase del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1, a concorrenza:
 - di euro, per la prima fase;
 - di euro, per la seconda fase;
 - di euro, per la terza fase **(completare in base alla durata del contratto e in funzione delle percentuali massime autorizzate).**

Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi del Regolamento CE 491/09.

2. L'ammontare del finanziamento della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 per ciascuna fase del contratto non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nell'offerta del contraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraente.
3. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 viene ridotta in misura proporzionale.

Articolo 4 – Esecuzione delle azioni

1. Il contraente si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni di cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia. Il contraente assume il personale necessario per il controllo e la sorveglianza dell'esecuzione delle azioni previste dal programma.
2. Il contraente comunica all'autorità nazionale competente i contratti stipulati con gli enti esecutivi, nonché il nome e la ragione sociale dei terzi cui intende affidare l'esecuzione di un'azione e il nome degli eventuali consiglieri o consulenti. [Gli eventuali contratti con subappaltatori devono essere approvati per iscritto dall'autorità nazionale competente prima di essere conclusi.]¹
3. Il contraente inserisce nei contratti conclusi con l'ente o gli enti esecutivi tutte le clausole necessarie affinché l'autorità nazionale competente possa esercitare, nei confronti degli enti esecutivi, gli stessi diritti e fruire delle stesse garanzie e degli stessi meccanismi di controllo di cui essi dispongono nei confronti del contraente medesimo.
4. Sono automaticamente accettate variazioni della ripartizione delle spese, nel limite del 10%, per ogni voce di bilancio relativa alle azioni del programma indicate nella proposta del contraente, accettata e allegata al contratto, purché non siano oltrepassati i massimali di cui all'articolo 3 e non siano modificati il/i Paese/i destinatari, il prodotto promosso e le modalità di promozione (fiere, seminari, gdo, ecc.) .
5. Il contraente si impegna inoltre, sia a titolo personale che per gli enti esecutivi e gli eventuali subappaltatori:
 - a far sì che i messaggi siano conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati;

¹ Le frasi tra parentesi quadre sono facoltative.

- a non richiedere aiuti comunitari o altri aiuti pubblici per eseguire le azioni di cui all'articolo 1;
 - a indicare in modo chiaro e leggibile in tutto il materiale da lui presentato (compresi i supporti audiovisivi) che l'Unione europea ha partecipato, ai sensi del Regolamento 491/09, al finanziamento delle azioni oggetto del presente contratto, conformemente all'allegato IV; il rimborso delle relative spese è subordinato all'osservanza di questa disposizione.
6. Trenta giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre, il contraente trasmette all'autorità nazionale competente un calendario provvisorio delle azioni previste redatto secondo il modello dell'allegato VII. In caso di cambiamenti rispetto al suddetto calendario provvisorio egli trasmette, con almeno quindici giorni lavorativi di anticipo, una conferma delle date o dei periodi di realizzazione delle azioni previste nel programma.

La mancata comunicazione di tale informazione determina la non imputabilità dei costi dell'azione o delle azioni in questione.

7. Il contraente comunica sollecitamente per iscritto all'autorità nazionale competente, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.

Sarà cura dell'organismo proponente di trasmettere con immediatezza all'AGEA, prima della pubblicazione e/o divulgazione, il predetto materiale, corredato dai citati pareri e nulla osta, al fine di consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

1. Il contraente si impegna ad aprire un conto bancario che verrà utilizzato esclusivamente per tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto.
2. Il contributo della Comunità europea di cui al Regolamento CE 491/09 a valere sui fondi quota nazionale e/o regionale è versato sul seguente conto bancario aperto a nome del contraente.
Nome della banca:.....
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:.....
Designazione esatta del titolare del conto:
Numero del conto, compresi i codici bancari (*codice IBAN*):.....
3. Il contraente s'impegna:
 - a pagare le spese presentate dagli enti esecutivi entro i termini legali, prima di chiederne il rimborso all'autorità nazionale competente ;
 - ad alimentare il conto di cui al paragrafo 1 per rispondere alle esigenze del primo trattino.

4. Le domande di pagamento da presentare entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi calcolato a partire dalla data della firma del contratto, sono corredate oltre che dalle relazioni trimestrali da redigersi in conformità al modello VIII di cui al presente contratto, da una tabella riassuntiva in cui vengono indicati i pagamenti realmente effettuati e sono presentate in maniera conforme all'allegato III, lettera D del presente contratto. Alle domande deve essere allegata copia delle fatture e dei documenti giustificativi relativi a tali pagamenti, compreso l'estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto di cui al paragrafo 1.
- Il contraente ha la facoltà di richiedere per il primo anno (entro il mese successivo alla stipula del contratto) e per ciascuno degli anni successivi (entro il mese successivo al 15 ottobre), una anticipazione del contributo:
- Nella misura del 30% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.
 - Nella misura del 100% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.
- Ove il contraente non acceda all'anticipo del contributo, o acceda all'anticipo nella misura del 30%, le azioni devono essere concluse entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta in pari data del saldo. Ove il contraente acceda all'anticipazione integrale del contributo, potrà concludere le azioni entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e rendicontare il saldo entro i due mesi successivi.
5. Qualora risulti dalla verifica che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su richiesta dell'autorità nazionale competente, l'importo in questione, a norma dell'articolo 73 del regolamento n. 796/04. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni della vigente normativa.
6. In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 è sospeso fintantoché gli effetti di tale risoluzione non siano stati calcolati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.
7. Il contraente si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del contributo spettante, una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva di cui all'art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del Decreto Legge n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002.
8. Il contraente è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'art.4 bis del Decreto Legge 415 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n.46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all'erario, ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n.286, art. 2, par.9 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Il contraente è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari saranno resi pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento della Commissione n. 259/08.

Articolo 6 – Controlli

1. Il contraente e l'ente esecutivo o gli enti esecutivi tengono una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e tengono a disposizione dell'autorità nazionale competente e della Commissione ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi.
2. L'autorità nazionale competente e la Commissione possono far procedere in ogni momento a controlli tecnici e contabili che consentano loro di seguire lo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni. Inoltre, sin dalla stipula del contratto e fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo, gli agenti delegati dall'autorità nazionale competente, dalla Commissione e dalla Corte dei conti possono prendere visione dei registri e di tutti gli altri documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto.
3. La Commissione può partecipare in ogni momento ai controlli organizzati dagli Stati membri. Essa può procedere a tutti i controlli supplementari che ritiene necessari.

Articolo 7 – Sconti e introiti eventuali

1. Al contraente è fatto obbligo di avvalersi di tutte le possibilità esistenti per ottenere sconti, abbuoni o provvigioni.

Egli si impegna ad accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli eventuali sconti, abbuoni o provvigioni ottenuti che non sono già indicati nella fatturazione.

2. Il contraente deve accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi introito derivante dall'esecuzione delle azioni previste dal presente contratto, segnatamente gli interessi di eventuali operazioni bancarie realizzate con il contributo finanziario della Comunità europea erogato ai sensi del Regolamento CE 491/09.

Tutti questi introiti vengono detratti dall'importo del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09.

Articolo 8 – Diffusione e utilizzo dei risultati

1. Il contraente si impegna a proteggere o a far proteggere i risultati che possono dare luogo a diritti di proprietà, acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il contraente accetta che il Mippaf e le Regioni comunichino o pubblichino informazioni relative, in particolare, alle azioni previste dal presente contratto, alla valutazione finale delle azioni nonché all'organismo o agli organismi che hanno partecipato alla loro esecuzione.
3. Il materiale realizzato e finanziato nell'ambito di un programma di cui al paragrafo 1, comprese le creazioni grafiche, visive e audiovisive, nonché i siti Internet, può formare oggetto di ulteriori utilizzazioni previa autorizzazione scritta del Mipaaf e delle Regioni, tenendo conto dei diritti dei contraenti derivanti dal diritto nazionale che disciplina il contratto.

Articolo 9 – Compensazione di crediti

Le parti contraenti non possono compensare tra loro i crediti risultanti dal presente contratto con altri crediti tra le stesse parti contraenti.

Articolo 10 – Clausola risolutiva

1. In caso d'inosservanza di uno degli obblighi imposti al contraente dal presente contratto, l'autorità nazionale competente diffida il contraente stesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; se, dopo un mese, il contraente risulta ancora inadempiente, l'autorità nazionale competente risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.
2. L'autorità nazionale competente risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
 - a) mancato ottenimento da parte del contraente, per sua negligenza, di un permesso o di un'autorizzazione occorrenti per l'esecuzione del contratto;
 - b) grave mancanza del contraente ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dall'autorità nazionale competente;
 - c) dichiarazioni false del contraente ai fini dell'ottenimento del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 o di altri finanziamenti pubblici.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il contraente perde integralmente la garanzia di buona esecuzione e perde le altre cauzioni costituite in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari erogati dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto al contraente è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il risarcimento dei danni e gli interessi eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.

Articolo 11 – Disposizioni fiscali

1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, il contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 è esonerato da ogni tributo, tassa e imposta, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il contraente si attiene alle istruzioni dell'autorità nazionale competente e della Commissione.

2. Se il contraente è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente non è imputabile al contributo.
3. Se il contraente è tenuto al pagamento di tributi, tasse e imposte nei paesi terzi destinatari del programma, detti tributi, tasse e imposte sono rimborsabili, nell'ambito del bilancio del programma approvato, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel paese terzo in cui è realizzato il programma.
- (4. ...disposizioni fiscali dello Stato membro)

Articolo 12 – Controversie tra il contraente e i terzi

1. Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, l'autorità nazionale competente chieda al contraente di promuovere un'azione in sede amministrativa o giudiziaria, il contraente è tenuto a conformarsi alle istruzioni dell'autorità nazionale competente.
2. Il contraente informa per iscritto l'autorità nazionale competente di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.
3. L'autorità nazionale competente informa immediatamente la Commissione delle azioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13 – Disposizioni applicabili in caso di prescrizioni contrastanti

In caso di contrasto tra il presente contratto e la proposta del contraente, si applicano esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha sede l'autorità nazionale competente.
2. Per eventuali controversie tra l'autorità nazionale competente e il contraente o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in relazione al presente contratto, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le parti contraenti, sono competenti i tribunali del paese sopra citato.

Articolo 15 – Allegati

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti testi:

- Allegato I: proposta del contraente (e lettere modificative) ai sensi dell'articolo 1.
- Allegato II: bilancio ricapitolativo.
- Allegato III: imputabilità delle spese: disposizioni specifiche.
- Allegato IV: modalità relative alla menzione del contributo finanziario dell'Unione europea.
- Allegato V: modello di garanzia di buona esecuzione del contratto.

Allegato VI: modello di garanzia per l'anticipo.

Allegato VII: modello del calendario provvisorio delle azioni

Allegato VIII: modelli di relazioni.

FIRME

Per l'autorità nazionale competente,

Per il contraente,

Fatto a, il

Fatto a, il

<u>ALLEGATO I</u>

1. Proposta del contraente (e lettere modificative) come approvata dal Comitato di Valutazione.

ALLEGATO II

Bilancio ricapitolativo ¹

AZIONI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTAL E
<i>Azione 1*</i> <i>Azione 2*</i> <i>Azione 3*</i>				
<i>Totale delle azioni (1)</i> <i>Spese relative alla garanzia di buona esecuzione</i> <i>Emolumenti dell'ente esecutivo (massimo 13 % di (1), allegato III, punto B.1.2)</i> <i>Misurazione dei risultati delle azioni (massimo 3% di (1), allegato III, punto C.5)</i>				
<i>Costi diretti totali del programma (2)</i> <i>Spese generali (massimo 4 % di (2), allegato III, punto A.2)</i>				
TOTALE PROGRAMMA				

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ¹
(in termini assoluti e in termini percentuali)

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE
FINANZIAMENTO EROGATO DALLA COMUNITÀ EUROPEA AI SENSI DEL REG. CE 491/09 FONDI QUOTA NAZIONALE FONDI QUOTA REGIONALE REGIONI..... CONTRAENTE				

TOTALE

* Compresi gli emolumenti fatturati in base a una tariffa oraria (allegato III, punto B.1.1)

1 Queste tabelle potranno essere adeguate in funzione del programma.

<u>ALLEGATO III</u>

Imputabilità delle spese: disposizioni specifiche

Sono imputabili soltanto le spese relative alle azioni realizzate e sostenute dal contraente e/o dall'ente esecutivo dopo la data di entrata in vigore del contratto e prima della data di scadenza. Possono essere incluse, in tutto o in parte, le spese delle seguenti categorie:

A. Spese del contraente (spese generali e oneri finanziari)

1. Le spese generali del contraente comprendono le spese di amministrazione, di coordinamento (comprese le spese di viaggio e di soggiorno) e di gestione (compresi i costi di utilizzo del materiale informatico), nonché le spese di segreteria, contabilità, corrispondenza, affitto e quelle relative a comunicazioni, consumi correnti (quali acqua, gas ed elettricità) e manutenzione. Questi costi indiretti sono calcolati in base ai principi, alle regole e ai metodi contabili in vigore nel paese del contraente.
2. Le spese generali non possono superare il 4 % dei costi effettivi di realizzazione delle azioni.

Tuttavia nel calcolo delle spese generali non sono prese in considerazione le spese effettive di realizzazione delle azioni eseguite direttamente dal contraente.

3. Sono imputabili le spese relative alla garanzia di buona esecuzione.
4. Le spese generali e le spese relative alla garanzia di buona esecuzione possono essere prese in considerazione soltanto:
 - se sono verificabili;
 - se non includono alcuna spesa già imputata al presente contratto in un'altra categoria di spesa;
 - se non sono a carico di un altro progetto.

B. Spese dell'ente esecutivo

1. Emolumenti

Gli emolumenti coprono tutte le spese di personale, di concezione, di realizzazione e di gestione delle azioni. Le spese di viaggio e di soggiorno sono soggette alle regole previste al punto 2. Nella proposta, ogni emolumento deve essere presentato in uno dei due modi seguenti:

1.1. Emolumenti fatturati sulla base di incarichi portati a termine

Gli emolumenti di questa categoria sono presentati in base al costo orario (non giornaliero), al costo per azione, per mese, per categoria di personale e per persona; sono inoltre indicati la durata della prestazione, il costo unitario e il costo totale.

Nei "fogli di presenza" compilati dal personale interessato devono inoltre comparire ulteriori informazioni, quali il luogo della prestazione, il numero di ore al giorno e l'oggetto della prestazione in rapporto all'azione prevista dal contratto.

Questi documenti devono essere certificati conformi almeno una volta al mese dal responsabile del progetto o da qualsiasi altro membro responsabile del personale.

I "fogli di presenza" dettagliati devono essere disponibili e verificabili presso il contraente.

Per gli emolumenti degli esperti consultati, l'ente di esecuzione accerta che i periodi di lavoro dichiarati siano stati effettivamente prestati.

1.2. Emolumenti fatturati in base a un importo forfettario

Gli emolumenti di questa categoria non possono superare il 13 % dei costi effettivi di realizzazione delle azioni (sono esclusi le spese del contraente (punti A.1 e A.3) e gli emolumenti di cui al punto 1.1).

1.3. Se il contraente esegue direttamente le azioni gli emolumenti fatturati sulla base di incarichi portati a termine saranno presentati come indicato al punto 1.1.

2. Spese di viaggio e soggiorno

Le spese di questa categoria occasionate dalla realizzazione delle azioni sono imputabili, dietro presentazione dei documenti giustificativi, alle condizioni seguenti:

2.1 Spese di viaggio

- biglietto aereo in classe turistica e carta d'imbarco;
- biglietto ferroviario di prima classe;

- per i tragitti effettuati in automobile, un'indennità chilometrica massima di 0,25 euro/km; devono essere indicati le date, i luoghi di partenza e di arrivo e la distanza percorsa.

2.2 Spese per vitto e alloggio

- un' indennità di alloggio fino ad un massimo 180 euro al giorno è corrisposta su presentazione delle fatture pagate.
- un'indennità di soggiorno pari a 90 euro al giorno a copertura di tutte le altre spese (vitto, spostamenti locali, telefono ecc.).

Tali indennità diarie vengono concesse per il numero di giorni necessario ai fini della realizzazione dell'azione.

C. Altre spese connesse alla realizzazione delle azioni

1. Spese per riunioni e viaggi collettivi

Qualora l'ente esecutivo organizzi viaggi o riunioni per i gruppi destinatari del programma, i relativi documenti giustificativi devono essere accompagnati da un foglio di presenza. Ad esempio, le fatture d'albergo devono essere nominative oppure, se sono collettive, devono citare i nomi di tutte le persone alloggiate. In caso di pranzi di gruppo, si dovranno indicare i nomi dei partecipanti, le relative mansioni e l'oggetto dell'evento.

2. Materiale e attrezzatura

Il materiale e l'attrezzatura necessari per la realizzazione delle attività che formano oggetto del presente contratto vengono noleggiati, tranne nei casi in cui l'acquisto risulti più conveniente o il noleggio sia impossibile.

2.1 Spese per materiale di consumo

Sotto questa voce sono comprese le spese inerenti all'acquisto, alla fabbricazione o all'utilizzo di materiali, beni o attrezzature:

- la cui durata di vita sia inferiore alla durata dei lavori definiti nel contratto, e
- che non siano considerati immobilizzazioni in virtù dei principi, delle regole e dei metodi contabili in vigore presso l'ente esecutivo.

Le spese per materiale di consumo non saranno considerate costi diretti qualora l'ente esecutivo provveda a contabilizzarle sotto forma di ammortamento o in qualsiasi altra forma.

2.2 Spese per materiale durevole

Si considerano imputabili le spese inerenti all'acquisto o alla fabbricazione, dopo la data in cui il contratto acquista efficacia, di materiale indispensabile per l'esecuzione dell'azione, con una durata di vita uguale o superiore alla durata dei lavori definiti nel contratto.

Tali spese devono essere conformi alle disposizioni nazionali in materia di ammortamenti, fermo restando che il periodo preso in considerazione per il calcolo del relativo importo sarà quello compreso tra la data di efficacia del contratto o la data di acquisto del materiale - ove quest'ultima sia posteriore alla data di efficacia - e la data di scadenza del contratto. Viene altresì tenuto conto del tasso di utilizzo del materiale durante il periodo considerato.

3. Costi di utilizzo del materiale informatico

I costi di utilizzo del materiale informatico possono includere tutte le spese relative al tempo di collegamento, al tempo di funzionamento dell'unità centrale, al numero di righe stampate e alle prestazioni di società di servizi. Tali spese possono essere imputate al contratto conformemente alle regole interne dell'ente esecutivo e in base al tempo e al costo di elaborazione effettivamente richiesto dai lavori definiti nel contratto. (L'elenco dei costi di elaborazione figura nell'offerta di cui all'allegato I).

4. Spese di pubblicazione e di diffusione

Sotto questa voce sono comprese le spese sostenute per l'edizione, la traduzione e la diffusione delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo previsti per le azioni contemplate dal contratto.

5. Misurazione dei risultati delle azioni

Il bilancio del programma può includere i costi relativi alla misurazione dei risultati raggiunti dalle azioni del programma.

I costi di tale misurazione non possono superare il 3% del costo effettivo di realizzazione delle azioni (sono esclusi le spese generali e gli emolumenti di cui ai punti A.2 e B.1.2).

D. Presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi

Le domande di pagamento indirizzate all'autorità nazionale competente devono essere accompagnate da copie delle fatture e dei documenti giustificativi, che saranno classificati e registrati secondo le varie voci di bilancio figuranti nella proposta. Tutti questi documenti devono essere ricapitolati in una tabella riassuntiva insieme agli importi espressi in euro.

Per i programmi approvati e per tutti gli altri importi e pagamenti interessati dai programmi, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato

dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale la spesa corrispondente è registrata e dichiarata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione.

Per i programmi realizzati, ove previsto, il tasso di cambio utilizzato è il tasso di conversione previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione. Ai sensi di tale articolo, le spese sostenute per azioni promozionali espresse in euro nell'ambito di una procedura di gara devono essere calcolate in base al tasso di cambio dell'euro stabilito dalla Banca Centrale Europea come segue:

"Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 1 a 7, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nell'ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:

(...)

(d)... per gli importi destinati a studi o azioni promozionali nell'ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;"

Per tali programmi il tasso di cambio applicabile per i pagamenti viene debitamente descritto all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione come segue:

"Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa comunitaria, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore."

In ciascuno dei documenti giustificativi devono figurare i seguenti dati: il subappaltatore o fornitore, l'oggetto della prestazione e la relazione con l'azione prevista, la data, l'importo dettagliato (al netto dell'IVA) e il numero di registro; tali documenti devono essere corredati della prova di pagamento.

In caso di controllo in loco, l'autorità nazionale competente e i servizi della Commissione o della Corte dei conti devono poter disporre dei documenti originali classificati e registrati in base alle presenti disposizioni.

E. Spese non imputabili

Non sono considerate imputabili le spese seguenti:

- gli accantonamenti per eventuali perdite o debiti futuri;
- le spese per spostamenti in taxi o in mezzi di trasporto pubblico coperte da un'indennità diaria;
- le spese bancarie, gli interessi bancari e i premi assicurativi, ad eccezione delle spese relative alla garanzia di buona esecuzione di cui al punto A.3 del presente allegato;
- le perdite di cambio per valuta estera;
- le spese sostenute fuori dal campo di applicazione del presente contratto.

ALLEGATO IV

Modalità relative alla menzione del contributo finanziario di cui al regolamento CE 1234/07 e successive modifiche

1. Il materiale pubblicitario e tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del presente contratto, devono recare l'emblema sotto riportato.



CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1234/07

2. L'emblema deve essere chiaramente leggibile. Per i supporti audiovisivi, l'emblema e la menzione di cui sopra devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.
3. L'assenza del riferimento al contributo finanziario erogato ai sensi del Reg. CE 491/09 nel materiale e nei documenti di cui al paragrafo 1 può comportare la non imputabilità dei costi relativi al materiale in questione.
4. La menzione sopra riportata dovrà essere tradotta anche nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni o in lingua inglese.

Modello di garanzia di buona esecuzione del contratto n°

Banca

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

[Oggetto/descrizione sommaria del contratto]

Con la presente confermiamo renderci solidalmente, incondizionatamente e irrevocabilmente garanti nei confronti dell'autorità nazionale competente, per un periodo di durata indeterminata, della buona esecuzione del contratto da stipulare tra l'autorità nazionale competente

e

società/ragione sociale/indirizzo, di seguito denominata "il contraente", fino alla concorrenza di

[.....] euro (per esteso:euro),

pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento erogato dalla Comunità europea ai sensi del Reg. CE 491/09 di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto.

Se l'autorità nazionale competente la informa che il contraente, per una ragione qualsiasi, non ha adempiuto esattamente ai propri obblighi contrattuali, la banca si impegna a versare immediatamente sul conto indicato dall'autorità nazionale competente l'importo summenzionato, sostituendosi al contraente, su semplice richiesta scritta notificata dall'autorità nazionale competente (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).

La banca rinuncia a qualunque diritto di contestazione, di rifiuto della prestazione, di ritenuta o di compensazione, come pure ad invocare eventuali diritti che il contraente potrebbe vantare nei confronti dell'autorità nazionale competente in forza del contratto o in relazione a quest'ultimo, oppure a qualsiasi altro titolo.

La banca può essere liberata dalla presente garanzia solo previo accordo scritto dell'autorità nazionale competente e non può effettuare depositi senza il benestare di quest'ultimo.

Gli obblighi che incombono alla banca in virtù della presente garanzia non sono pregiudicati da eventuali accordi o disposizioni pattuite tra l'autorità nazionale competente e il contraente, aventi ad oggetto gli obblighi contrattuali del secondo nei confronti del primo.

La presente garanzia entra in vigore il giorno della stipula del contratto. Essa scade all'atto della restituzione del presente documento, che deve aver luogo entro [30] giorni a decorrere dall'esecuzione dell'ultimo pagamento in forza del contratto.

[Luogo/Data]

[Firma/Qualifica]

[Firma /Qualifica]

Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.

ALLEGATO VI

MODELLO DI GARANZIA PER L'ANTICIPO

Il sottoscritto,(**istituto bancario**), rappresentato da, debitamente abilitato all'uopo,

dichiara costituire cauzione solidale a favore della società(**contraente**) con sede legale a

per un importo di euro

(in lettere, per esteso:)

pari al 110% dell'anticipo (120% in caso di anticipo integrale), il quale rappresenta fino al 30% (100% in caso di anticipo integrale) dell'importo massimo relativo alla ... fase del contratto, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto [...] stipulato tra l'autorità nazionale competente e la società(**contraente**) concernente azioni di a favore di, quali definite nel contratto n. firmato il... .

Il sottoscritto si impegna a versare, su richiesta dell'autorità nazionale competente e senza dilazione alcuna per qualsivoglia motivo, l'importo garantito di cui sopra sul conto intestato all'autorità nazionale competente, senza alcuna possibilità di obiezione al riguardo da parte della società (**contraente**)

La presente cauzione sull'anticipo ha efficacia all'atto dell'iscrizione nei nostri libri contabili dell'anticipo versato dall'autorità nazionale competente sul conto bancario n. e sarà svincolata con quietanza liberatoria dell'autorità nazionale competente al momento del recupero dell'anticipo.

L'originale della garanzia verrà restituito al sottoscritto.

Fatto a,

il

[Firma/Qualifica]

[Firma/Qualifica]

Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate

ALLEGATO VII

CALENDARIO PROVVISORIO DELLE AZIONI

(Articolo 4.6 del contratto)

Numero del contratto				
Nome dell'organizzazione(i) proponente(i):				
Data d'inizio del programma (Data della firma):				
Anno del programma:				
Trimestre di attività:				
Data inizio trimestre:				
Data fine trimestre:				
Termine per la trasmissione di un calendario provvisorio:				
Calendario provvisorio trasmesso il:				
<i>Le attività che hanno una durata superiore ad un trimestre, sono descritte solo nel primo trimestre.</i>				

<i>Data d'inizio</i>	<i>Data di fine</i>	<i>Tipo di attività</i>	<i>Paese</i>	<i>Città</i>	<i>Codice dell'azione previsto nel contratto</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>

ALLEGATO VIII

A. Modello per le relazioni trimestrali

Da completare da parte dell'organizzazione proponente

Relazione n.°

(La relazione non dovrebbe superare tre pagine più il riepilogo finanziario)

Organizzazione proponente :.....

Nome del programma :.....

Data della relazione :.....

Periodo della relazione :.....

Data d'inizio del programma :.....

Contratto (FEAGA) n. :

1. Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

1. Azione 1
.....

2. Azione 2
.....

3. Azione 3

.....

n. Azione n

.....

Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito.

Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

2. Svolgimento del programma

Esporre qualsiasi tipo di osservazione e le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma. Fornire indicazioni sulle azioni da realizzare nel periodo successivo, indicando le eventuali variazioni rispetto alle previsioni.

3. Spese effettuate riportate nella domanda trimestrale di pagamento.

A/A	Azioni ¹	Pagamenti effettuati ²				
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Totale EUR
1	Azione 1					
2	Azione 2					
3						
4						
5						

¹ Azioni descritte nell'allegato del contratto.

² Pagamenti eseguiti dichiarati dall'organizzazione proponente per ciascun periodo.

B. Modello per le relazioni annuali

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

La relazione annuale consta di due sezioni :

- a) descrizione sommaria delle azioni,
- b) riepilogo finanziario.

Relazione n.

Organizzazione proponente :.....
Nome del programma :.....
Data della relazione :.....
Periodo della relazione :.....
Data d'inizio del programma :.....
Contratto (FEAGA) n° :.....

A. Descrizione sommaria delle azioni

Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

1. Azione 1

.....

2. Azione 2

.....

3. Azione 3

.....

n. azione n

.....

Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito (ove pertinenti).

Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi). Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

Attuazione del programma

- Esporre qualsiasi tipo di osservazione utile e menzionare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma.
- Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

B. Riepilogo finanziario

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

A/A	Azioni ¹	Bilancio previsto ² EUR	Spese dichiarate ³	Bilancio previsto – spese dichiarate	Differenza in %
	A	b	c	d=b-c	e=100 x (d / b)
1					
2					
3					
	TOTALE				

¹ Azioni descritte nel contratto per la fase in questione.

² Bilancio descritto nel contratto per la fase in questione.

³ Spese dichiarate per le azioni intraprese nella fase in questione.

ALLEGATO D

Carta intestata dell'Organismo proponente

Data

Spett.le

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

Via XX Settembre 20

00187 Roma

(Oppure)

Regione.....

OGGETTO: Azioni di informazione e promozione del vino nei Paesi Terzi. Reg. CE del Consiglio 479/2008, Reg. CE della Commissione 555/2008.

Invito Mipaaf/Regione del.....

Il Sottoscritto nato a il

in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione proponente

avente sede legale in C.F.

dichiara che l'organismo di esecuzione con sede legale in via

C.F

dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dal Regolamento CE n. 555/2008

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO E

Carta intestata dell'istituto bancario

Data

Spett.le

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

Via XX Settembre 20

00187 Roma

(oppure)

Regione.....

OGGETTO: Azioni di informazione e promozione del vino nei Paesi Terzi.Reg. CE del Consiglio 479/2008, Reg. CE della Commissione 555/2008

Invito Mipaaf/Regione del

Importo del Programma Euro

Lo scrivente dichiara che l'organizzazione proponente

con sede legale in via C.F.

ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del

programma di azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi indicato in oggetto.

IL DIRETTORE

Carta intestata dell'Istituto bancario

Data

Spett.le

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20

00187 Roma

(oppure)

Regione.....

OGGETTO: Azioni di informazione e promozione del vino nei Paesi Terzi. Reg.CE del Consiglio 479/2008 e Reg.CE della Commissione 555/2008.

Invito Mipaaf/Regione del

Importo del Programma Euro.....

Lo scrivente dichiara che l'organismo esecutore

con sede legale in via C.F.

dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 555/2008

IL DIRETTORE

ALLEGATO G

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI AL D..M. 7.2.1996, AI SENSI
DELL' ART. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445.

Il/la sottoscritt _____

nat _____ il _____ residente a _____

Via _____ codice fiscale n. _____

in qualità di rappresentante legale della Società/Ditta di seguito indicata dichiara i
dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

- Denominazione: _____

- Codice fiscale: _____

- Forma giuridica: _____

- Sede: _____

- Iscritta nel Registro delle Imprese di _____

in data _____ N. _____ Sezione _____

- Costituita con atto del _____

- Capitale sociale o totale quota L/EURO _____

- Durata della Società – data termine: _____

- Oggetto sociale:

(descrizione sintetica)

- Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione):

Dichiara inoltre che la Società/Ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, né lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65.

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Data

FIRMA AUTENTICATA

(1)

Note esplicative: - il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dal Mipaaf secondo le disposizioni previste dalla legge n.196, del 30.06.2003.

- (1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO H

(su carta intestata)

OGGETTO: Invito alla presentazione di progetti relativi alle disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio per l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine

alla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi"

IL/LA SOTTOSCRITT

.....
.....

NATO A

..... IL
.....

CODICE FISCALE N.

.....
.....

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ORGANISMO P
ROPONENTE.....

CODICE FISCALE N.

.....
.....

CON SEDE LEGALE IN

..... PV
.....

VIA

.....
.....

TEL. FAX

.....

E-MAIL:.....

**IN RELAZIONE AL PROGRAMMA PRESENTATO IN RISPOSTA ALL'INVITO IN
OGGETTO**

DICHIARA

(ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00)

1. CHE L'ORGANISMO PROPONENTE NON SI TROVA IN NESSUNA DELLE SITUAZIONI
O CONDIZIONI PREVISTE

ALL'ART. 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006, CHE
COMPORTANO L'ESCLUSIONE

DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE;

2. CHE L'ORGANISMO PROPONENTE È IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED

ASSICURATIVI E CON LE NORME ED IL C.C.N.L. DI CATEGORIA PER I LAVORATORI
DIPENDENTI;

3. CHE L'ORGANISMO PROPONENTE NON È STATO DESTINATARIO DELLE SANZIONI
INTERDITTIVE O DELLE

MISURE CAUTELARI DI CUI AL D.LGS. N. 231/01 CHE IMPEDISCONO DI
CONTRATTARE CON LE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI;

4. CHE L'ORGANISMO PROPONENTE E' IN REGOLA CON LE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO

DEI DISABILI, COSI' COME STABILITO DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED

INTEGRAZIONI;

5. CHE L'ORGANISMO PROPONENTE E' IN REGOLA CON LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI

LAVORATORI;

6. CHE NESSUNO DEI SOGGETTI DOTATI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA SI TROVA IN ALCUNA DELLE

CONDIZIONI CHE COMPORTANO L'IMPOSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE DI APPALTI COME PREVISTO DALL'ART.

10 DELLA LEGGE 575/65 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

7. CHE L'ORGANISMO PROPONENTE DISPONE DI UNA PROPRIA STRUTTURA IDONEA A GARANTIRE IL

MONITORAGGIO SULL'ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA DA PARTE

DELL'ORGANISMO DI ATTUAZIONE PRESCELTO O CHE VERRA' PRESCELTO;

8. DI ACCETTARE TUTTE LE NORME E CONDIZIONI CONTENUTE NELL'INVITO IN OGGETTO;

9. CHE IL PROGRAMMA PRESENTATO NON HA BENEFICIATO E NON BENEFICERA' DI ALTRI FINANZIAMENTI A

CARICO DEL BILANCIO COMUNITARIO, NAZIONALE O REGIONALE;

10. DI IMPEGNARSI A PRESENTARE, SUCCESSIVAMENTE ALLA EVENTUALE APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA

PRESENTATO, IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC), DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 1,

1 BIS E 2, DEL D.L. N. 210/2002, COME CONVERTITO DALLA L. N. 266/2002;

11. DI ESSERE A CONOSCENZA E DI PRENDERE ATTO CHE POTRANNO ESSERE APPLICATE COMPENSAZIONI, AI

FINI DEL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI, AI SENSI DELL'ART. 4 BIS DEL DECRETO

LEGGE 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 E SUCCESSIVE

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI;

12. DI ESSERE A CONOSCENZA E DI PRENDERE ATTO CHE POTRANNO ESSERE APPLICATE COMPENSAZIONI, AI

FINI DELLA RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE ALL'ERARIO, AI SENSI DELL'ART. 48 BIS DEL D.P.R. 29

SETTEMBRE 1973, INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, CONVERTITO NELLA LEGGE 24

NOVEMBRE 2006, N. 286, ART. 2, PAR. 9 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI;

13. DI ESSERE CONSAPEVOLE, IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, DELLE SANZIONI PREVISTE DAGLI

ARTICOLI 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000;

14. DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE

ALLA ISTRUTTORIA DEL PROGRAMMA PRESENTATO AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196.

DATA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA INTEGRALE (FRONTE E RETRO) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 10

PROPOSTA DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI

**(REGOLAMENTO (CE) N. 555/2008 DELLA COMMISSIONE, ART. 4, ULTIMO
PARAGRAFO)**

**RICHIESTA DI VARIANTE AL PROGRAMMA COMUNICATO DAL MIPAAF IL
_____SAQ N. _____**

Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi".

Identificazione del programma:

A valere sui fondi quota - nazionale/regionale

Titolo del progetto

Organismo competente:

- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali /Regioni
- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Organizzazione proponente:

Capofila	
Mandante	

Paesi terzi destinatari:

Annualità

Bilancio totale:

Annualità	Euro

Contenuti della variante richiesta

Cosa si richiede	SI	NO
Spostamento di spese delle azioni presenti nel programma approvato all'interno dello stesso Paese		
Altro		

motivazioni della richiesta di variante

Miglioramento dell'efficacia del programma in funzione della variante richiesta

Paese (Elencare tutte le azioni del programma approvato illustrando analiticamente l'attività variata)

Azione	SI/NO	Specificare la variazione

Analisi dei costi delle nuove azioni e/o varianti

NUOVO BILANCIO PROPOSTO

PIANO DI FINANZIAMENTO

comparazione tra il bilancio approvato dal MIPAAF/regioni con comunicazione del _____ e il bilancio di variante proposto per annualità e per Paese

Programma approvato			Richiesta di variante			
Azioni	€ totale	% sul totale	Azioni	€ totale	% sul totale	Differenza €